

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1463/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili	1
* Regolamento (CE) n. 1464/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine	3
* Regolamento (CE) n. 1465/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1508/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle	4
* Regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98	6
* Regolamento (CE) n. 1467/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 per quanto riguarda le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro dell'accordo europeo con la Polonia	11
Regolamento (CE) n. 1468/2003 della Commissione, del 19 agosto 2003, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali	13

Commissione

2003/606/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon e la Slovacchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2974]** 16

2003/607/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Slovacchia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2975]** 20

2003/608/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2976]** 25

2003/609/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Saint-Pierre e Miquelon ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2977]** 30

2003/610/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 2944]** 35

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 19 agosto 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	64,3
	060	45,4
	999	54,8
0709 90 70	052	100,3
	999	100,3
0805 50 10	382	56,5
	388	47,1
	524	51,3
	528	52,8
	999	51,9
0806 10 10	052	122,2
	064	114,9
	400	193,4
	999	143,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	039	65,0
	388	65,5
	400	99,3
	508	84,8
	512	79,0
	528	31,9
	720	54,2
	800	126,4
	804	76,7
	999	75,9
0808 20 50	052	84,7
	388	71,0
	512	81,5
	528	87,6
	800	148,4
	999	94,6
0809 30 10, 0809 30 90	052	113,8
	999	113,8
0809 40 05	064	63,6
	066	62,5
	068	81,4
	093	60,7
	094	64,8
	624	155,2
	999	81,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/2003 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2003****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 *ter*, paragrafo 3, e l'articolo 6 *quater*, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione.
- (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 6 *ter* e all'articolo 6 *quater* del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (3) I prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto sono definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 464/1999 della Commissione, del 3 marzo 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di

aiuto per le prugne secche⁽⁵⁾, mentre le caratteristiche che tali prodotti devono soddisfare figurano all'articolo 2 dello stesso regolamento; occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2003/04.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2003/04:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 1935,23 EUR per tonnellata netta, franco produttore, di prugne secche «d'Ente»;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 804,15 EUR per tonnellata netta di susine.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 56 del 4.3.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1465/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2003
recante modifica del regolamento (CE) n. 1508/2001 che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle cipolle, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne.
- (2) Gli imballaggi destinati al consumo che contengono miscugli di cipolle di colori diversi si stanno diffondendo sul mercato e consentono di rispondere alla domanda di taluni consumatori.
- (3) La lealtà degli scambi comporta che cipolle vendute nello stesso imballaggio siano di qualità omogenea. È di conseguenza necessario che i miscugli di cipolle di colori diversi siano omogenei per quanto riguarda la qualità nonché, per ciascun colore presente, l'origine, la varietà

e il calibro quando sono presentati nello stesso imballaggio di vendita. È inoltre opportuno per tali imballaggi di vendita indicare ciascuno dei colori presenti nonché il rispettivo paese di origine.

- (4) L'allegato del regolamento (CE) n. 1508/2001 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1508/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1508/2001 è modificato come segue:

- 1) al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), punto A (Omogeneità), è inserito il seguente secondo paragrafo:
«Gli imballaggi di vendita di peso netto non superiore a tre chilogrammi possono tuttavia contenere miscugli di cipolle di colori diversi, purché siano omogenei per qualità e, per ciascuno dei colori presenti, origine, varietà e calibro.»;
- 2) al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), il testo dei punti B (Natura del prodotto) e C (Origine del prodotto) è sostituito dal seguente:

«B. Natura del prodotto

- “Cipolle”, se il contenuto non è visibile dall'esterno,
- nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cipolle di colori diversi:
 - “Cipolle miste” o una denominazione equivalente,
 - se il contenuto non è visibile dall'esterno, l'indicazione di ciascuno dei colori presenti nell'imballaggio e del numero minimo di bulbi per ogni colore presente.

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale,
 - nel caso di imballaggi di vendita contenenti un miscuglio di cipolle di vari colori con origini diverse, l'indicazione dei rispetti paesi d'origine deve figurare in prossimità del nome dei colori di cui trattasi.»
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1466/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2003

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai carciofi e modifica il regolamento (CE) n. 963/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) I carciofi figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione, del 7 maggio 1998, recante norme di commercializzazione per i cavolfiori e i carciofi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 ⁽⁴⁾, dev'essere modificato per quanto riguarda la definizione dei carciofi delle varietà «Poivrade» e «Bouquet».
- (2) Per una questione di chiarezza, la norma applicabile ai carciofi andrebbe scorporata, modificando di conseguenza il regolamento (CE) n. 963/98. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i carciofi dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (3) L'applicazione delle nuove norme è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. Per i prodotti della categoria «Extra», che sono sottoposti ad operazioni di cernita e di condizionamento particolarmente accurate, dovrebbe essere presa in considerazione soltanto la diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

- (5) Alcune varietà di carciofi prodotte in Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Lazio e Toscana sono tradizionalmente vendute nelle rispettive regioni di produzione in mazzi provvisti di foglie e con steli di lunghezza superiore a 10 cm. Su richiesta dell'Italia, tale pratica commerciale è stata autorizzata dal regolamento (CE) n. 448/97 della Commissione, del 7 marzo 1997, recante deroga, per alcune regioni italiane, alle norme commerciali stabilite per i carciofi ⁽⁵⁾. Per motivi di chiarezza e semplificazione della normativa comunitaria, è opportuno integrare tale deroga nel presente regolamento e abrogare il regolamento (CE) n. 448/97.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai carciofi di cui al codice NC 0709 10 00 è stabilita nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

- a) una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore,
- b) per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria «Extra», lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

1. In deroga all'allegato, i carciofi prodotti in Sicilia, Puglia, Sardegna, Campania, Lazio e Toscana possono essere venduti al dettaglio nelle suddette regioni in mazzi provvisti di foglie e con steli di lunghezza superiore a 10 cm.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, ciascuna partita riporta sul documento o sulla scheda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, oltre alle altre indicazioni richieste, la dicitura seguente:

«Destinato alla vendita al dettaglio unicamente in ... (regione di produzione)».

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU L 68 dell'8.3.1997, pag. 17.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 963/98 è modificato come segue:

- 1) nel titolo, i termini «e i carciofi» sono soppressi;
- 2) all'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La norma di commercializzazione per i cavolfiori di cui al codice NC 0704 10 figura nell'allegato»;
- 3) l'allegato II è soppresso;
- 4) all'allegato I, i termini «Allegato I» sono sostituiti dal termine «Allegato».

Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 448/97 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

NORMA PER I CARCIOFI

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica ai capolini dei carciofi delle varietà (cultivar) derivate dalla specie *Cynara scolymus* L. destinati ad essere consegnati al consumatore allo stato fresco, ad esclusione dei carciofi destinati alla trasformazione industriale.

Le denominazioni «Poivrade» e «Bouquet» si riferiscono a giovani carciofi conici violetti.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i carciofi devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i carciofi devono essere:

- interi,
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o da alterazioni tali da renderli impropri al consumo,
- puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- di aspetto fresco, in particolare senza alcun segno di avvizzimento,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da danni provocati da attacchi di parassiti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odori e/o sapori estranei.

Gli steli devono presentare un taglio netto ed essere di lunghezza non superiore a 10 cm. Quest'ultima disposizione non si applica ai carciofi presentati in mazzi, ossia costituiti da un certo numero di capolini attaccati a livello dello stelo, nonché ai carciofi della varietà «Spinoso».

Lo sviluppo e lo stato dei carciofi devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo in condizioni soddisfacenti al luogo di destinazione.

B. Classificazione

I carciofi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

I carciofi classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale. Le brattee centrali devono essere ben serrate, in funzione delle caratteristiche della varietà.

Essi non devono presentare difetti, ad esclusione di lievissime alterazioni superficiali dell'epidermide delle brattee, purché non pregiudichino l'aspetto generale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

I fasci vascolari della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione.

ii) Categoria I

I carciofi di questa categoria devono essere di buona qualità. Essi devono presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale. Le brattee centrali devono essere ben serrate, in funzione delle caratteristiche della varietà.

Sono tuttavia ammessi i seguenti leggeri difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto generale, la qualità, la conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- lieve deformità,
- lievi alterazioni dovute al gelo (screpolature),
- lievissime ammaccature.

I fasci vascolari della parte inferiore non devono presentare un inizio di lignificazione.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i carciofi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Tali carciofi possono essere leggermente aperti.

Sono ammessi i seguenti difetti, purché i carciofi conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, di conservazione e di presentazione:

- deformità,
- alterazioni dovute al gelo,
- lievi ammaccature,
- lievi macchie sulle brattee esterne,
- inizio di lignificazione dei vasi della parte inferiore.

III. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione normale all'asse dei capolini.

Il diametro minimo è fissato a 6 cm.

La seguente scala di calibrazione è obbligatoria per i capolini delle categorie «Extra» e I, facoltativa per quelli della categoria II:

- diametro di 13 cm e oltre,
- diametro da 11 cm inclusi a 13 cm esclusi,
- diametro da 9 cm inclusi a 11 cm esclusi,
- diametro da 7,5 cm inclusi a 9 cm esclusi,
- diametro da 6 cm inclusi a 7,5 cm esclusi.

Inoltre, il diametro da 3,5 cm inclusi a 6 cm esclusi è ammesso per i carciofi delle varietà «Poivrade» e «Bouquet».

IV. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TOLLERANZE

In ciascun imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

A. **Tolleranze di qualità**i) *Categoria «Extra»*

Il 5 % in numero di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o, eccezionalmente, ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero di carciofi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, ad eccezione dei prodotti colpiti da marciume o affetti da qualunque altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. **Tolleranze di calibro**

Per tutte le categorie (quando è prevista una calibrazione): il 10 % in numero di carciofi non conformi alle disposizioni riguardanti la calibrazione e il calibro indicato, ma corrispondenti al calibro immediatamente superiore e/ o inferiore, con un diametro minimo di 5 cm per i carciofi classificati nel calibro minimo previsto (da 6 a 7,5 cm).

Non è ammessa alcuna tolleranza di calibro per i carciofi della varietà «Poivrade» o «Bouquet».

V. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PRESENTAZIONE

A. **Omogeneità**

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente carciofi della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e calibro (se il prodotto è calibrato).

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto non superiore a 3 chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003⁽¹⁾.

B. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carte o marchi, recanti indicazioni commerciali è autorizzato a condizione che la stampa o l'etichettatura siano realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati sullo stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice, è necessario indicare accanto al codice la dicitura «imballatore e/o speditore» (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto

- «Carciofi», se il contenuto non è visibile dall'esterno,
- denominazione della varietà per la categoria «Extra»,
- ove del caso, la denominazione «Poivrade» o «Bouquet»,
- ove del caso, la denominazione «Spinoso».

C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria,
- numero di capolini,
- calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo dei capolini.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 65.

REGOLAMENTO (CE) N. 1467/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2003

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 per quanto riguarda le modalità d'applicazione,
per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro dell'accordo europeo con la Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2003/263/CE del Consiglio, del 27 marzo 2003, relativa alla firma e alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) All'atto dell'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica d'Ungheria ⁽²⁾, apportata con il regolamento (CE) n. 1160/2003 ⁽³⁾, sono stati erroneamente omessi i codici della nomenclatura combinata di taluni prodotti figuranti all'allegato A b) del protocollo accluso alla decisione 2003/263/CE. Occorre pertanto modificare la parte B dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1898/97.

- (2) Conformemente alla notifica, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, dell'accordo con la Polonia, il protocollo accluso alla decisione 2003/263/CE, è entrato in vigore il 1° aprile 2003. Occorre che anche la presente modifica sia applicabile a decorrere da tale data.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 1898/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 267 del 30.9.1997, pag. 58.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 72.

ALLEGATO

«B. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA

N. d'ordine	Gruppo	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% di NPF)	Quantitativo annuo dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)	Aumento annuo (tonnellate)	Disposizioni specifiche
09.4806	7	ex 1601 00 ex 1602 1602 41 10 1602 42 10 ex 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di questi prodotti, eccettuato il codice NC 1601 00 10 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie suina: — prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica — spalle e loro pezzi, della specie suina domestica — altre, compresi i miscugli, ad eccezione del codice NC 1602 49 90	Esenzione	20 800	1 600	(²)
09.4820	8	0103 92 19	Animali vivi della specie suina domestica	Esenzione	1 750		(²)
09.4809	9	ex 0203 ex 0210 0210 11 0210 12 0210 19	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate Carni di animali della specie suina: — prosciutti, spalle e loro pezzi, non dissotati — pancette (ventresche) e loro pezzi — altre	Esenzione	39 000	3 000	(²) (³) (²)

(¹) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Qualora vengano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.

(²) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(³) Esclusi i filetti presentati separatamente.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1468/2003 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2003
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1448/2003 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1448/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1448/2003 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 206 del 15.8.2003, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	20,65
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	58,43
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	58,43
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	30,74

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 14.8 al 18.8.2003)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	134,48 (****)	78,15	169,67 (***)	159,67 (***)	139,67 (***)	109,76 (***)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	12,44	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	22,99	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2378/2002].

(***) Fob Duluth.

(****) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,10 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,62 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana, per quanto concerne Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon e la Slovacchia

[notificata con il numero C(2003) 2974]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/606/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/296/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/303/CE ⁽⁴⁾, elenca i paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. La parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE elenca i nomi dei paesi e territori oggetto di una decisione specifica ai sensi della direttiva 91/493/CEE e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.
- (2) Le decisioni 2003/608/CE ⁽⁵⁾, 2003/609/CE ⁽⁶⁾ e 2003/607/CE ⁽⁷⁾ della Commissione stabiliscono condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca originari di Mayotte, di Saint-Pierre e Miquelon e della Slovacchia. Questi paesi devono pertanto essere aggiunti alla parte I dell'allegato della decisione 97/296/CE.
- (3) La decisione 97/296/CE deve essere modificata di conseguenza.

- (4) La presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno delle decisioni 2003/608/CE e 2003/609/CE per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti da Mayotte e St Pierre et Miquelon.
- (5) Per quanto riguarda l'importazione dei prodotti della pesca provenienti dalla Slovacchia, la presente decisione deve entrare in vigore lo stesso giorno della decisione 2003/607/CE, poiché non occorrono periodi transitori.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla presente decisione sostituisce l'allegato alla decisione 97/296/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 4 ottobre 2003 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte e St Pierre e Miquelon.

La presente decisione si applica a partire dal 23 agosto 2003 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Slovacchia.

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 110 del 3.5.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 30 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana*I. Paesi e territori oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE*

AL — ALBANIA	MR — MAURITANIA
AR — ARGENTINA	MU — MAURIZIO
AU — AUSTRALIA	MV — MALDIVE
BD — BANGLADESH	MX — MESSICO
BG — BULGARIA	MY — MALAYSIA
BR — BRASILE	MZ — MOZAMBICO
CA — CANADA	NA — NAMIBIA
CH — SVIZZERA	NC — NUOVA CALEDONIA
CI — COSTA D'AVORIO	NG — NIGERIA
CL — CILE	NI — NICARAGUA
CN — CINA	NZ — NUOVA ZELANDA
CO — COLOMBIA	OM — OMAN
CR — COSTA RICA	PA — PANAMA
CU — CUBA	PE — PERÙ
CZ — REPUBBLICA CECA	PG — PAPUA NUOVA GUINEA
EC — ECUADOR	PH — FILIPPINE
EE — ESTONIA	PM — SAINT-PIERRE e MIQUELON
FK — ISOLE FALKLAND	PK — PAKISTAN
GA — GABON	PL — POLONIA
GH — GHANA	RU — RUSSIA
GL — GROENLANDIA	SC — SEICELLE
GM — GAMBIA	SG — SINGAPORE
GN — GUINEA CONAKRY	SI — SLOVENIA
GT — GUATEMALA	SK — SLOVACCHIA
HN — HONDURAS	SN — SENEGAL
HR — CROAZIA	SR — SURINAME
ID — INDONESIA	TH — THAILANDIA
IN — INDIA	TN — TUNISIA
IR — IRAN	TR — TURCHIA
JM — GIAMAICA	TW — TAIWAN
JP — GIAPPONE	TZ — TANZANIA
KR — COREA DEL SUD	UG — UGANDA
KZ — KAZAKISTAN	UY — URUGUAY
LK — SRI LANKA	VE — VENEZUELA
LT — LITUANIA	VN — VIETNAM
LV — LETTONIA	YE — YEMEN
MA — MAROCCO	YT — MAYOTTE
MG — MADAGASCAR	ZA — SUDAFRICA

II. Paesi e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE

AE — EMIRATI ARABI UNITI	GD — GRENADA
AM — ARMENIA ⁽¹⁾	HK — HONG KONG
AO — ANGOLA	HU — UNGHERIA ⁽²⁾
AG — ANTIGUA E BARBUDA ⁽²⁾	IL — ISRAELE
AN — ANTILLE OLANDESI	KE — KENIA
AZ — AZERBAIGIAN ⁽³⁾	MM — MYANMAR
BJ — BENIN	MT — MALTA
BS — BAHAMAS	PF — POLINESIA FRANCESE
BY — BIELORUSSIA	RO — ROMANIA
BZ — BELIZE	SB — ISOLE SALOMONE
CG — REPUBBLICA DEL CONGO ⁽⁴⁾	SH — SANT'ELENA
CM — CAMERUN	SV — EL SALVADOR
CY — CIPRO	TG — TOGO
DZ — ALGERIA	US — STATI UNITI D'AMERICA
ER — ERITREA	YU — SERBIA E MONTENEGRO ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾
FJ — FIGI	ZW — ZIMBABWE

⁽¹⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di gamberi vivi (*Astacus leptodactylus*) destinati al consumo umano diretto.

⁽²⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesce fresco.

⁽³⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

⁽⁴⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.

⁽⁵⁾ Autorizzato unicamente per l'importazione di animali vivi destinati al consumo umano diretto.

⁽⁶⁾ Escluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

⁽⁷⁾ Autorizzato unicamente per le importazioni di pesci selvatici destinati al consumo umano diretto.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Slovacchia

[notificata con il numero C(2003) 2975]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/607/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) La Slovacchia è uno dei paesi aderenti alla Comunità. Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta in questo paese per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati, commercializzati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni della direttiva 91/493/CEE sono state recepite nella legislazione slovacca.
- (3) In particolare, la «State Veterinary and Food Administration» (SVFA) è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) La SVFA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei pesci vivi d'allevamento d'acqua dolce destinati al consumo umano diretto stabilite nell'allegato V della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Slovacchia, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE. Tali norme devono disporre in particolare che possano essere autorizzati per l'importazione nella Comunità soltanto i pesci vivi d'allevamento d'acqua dolce destinati al consumo umano diretto.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti autorizzati. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della SVFA alla Commissione.
- (7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore tre giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «State Veterinary and Food Administration (SVFA)», assistita dal «District Veterinary and Food Administration (DVFA)», è l'autorità competente designata nella Slovacchia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Slovacchia soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. I prodotti in causa sono pesci vivi d'allevamento di acqua dolce destinati al consumo umano diretto e appartenenti ad una delle seguenti specie:

- a) carpa (*Cyprinus carpio*),
- b) carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*),
- c) carpa argentata (*Hypophthalmichthys molitrix*),
- d) luccio (*Esox lucius*),
- e) siluro (*Silurus glanis*),
- f) luccioperca (*Stizostedion lucioperca*),
- g) trota (*Oncorhynchus mykiss*, *Salmo trutta*),
- h) temolo (*Thymallus thymallus*),
- i) salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*).

2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

3. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

4. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della SVFA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Articolo 5

Ciascun imballaggio reca a caratteri indelebili i termini «SLOVACCHIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 23 agosto 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti dalla Slovacchia e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: SLOVACCHIA
 Autorità competente: «State Veterinary and Food Administration (SVFA)»
 Inspection Service «District Veterinary and Food Administration (DVFA)»

I. *Identificazione dei prodotti della pesca*

- Descrizione del prodotto dell'acquacoltura:
- Specie (nome scientifico):
- Stato:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. *Origine dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, riconosciuti dalla SVFA per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

.....

.....

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti della pesca sono spediti

da:
 (Luogo di spedizione)

a:
 (Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

IV. *Attestato sanitario*

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:
1. sono stati prodotti, manipolati e, a seconda dei casi, imballati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 2. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 3. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 4. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 5. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE e dalla decisione 2003/607/CE.

Fatto a, il

(Luogo)

(Data)



Firma dell'ispettore ufficiale ⁽¹⁾
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

⁽¹⁾ Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
SK 9-1	ESOX	Jovsa — District Michalovce — Region Kosicky	PP
SK 9-2	ESOX	Hrhov — District Roznava — Region Kosicky	PP
SK 9-3	SLOVRYB as	Ruzomberok — District Liptovsky Mikulas — Region Zilinsky	PP

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte

[notificata con il numero C(2003) 2976]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Mayotte per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni della legislazione di Mayotte in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, la «Direction des Services Vétérinaires (DSV) de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF)», che fa capo al ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca, è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) La DSV ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nell'allegato V della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Mayotte, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto I, della direttiva 91/493/CEE ⁽³⁾. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DSV alla Commissione.

- (7) Gli ispettori della Comunità non hanno potuto tuttavia verificare le capacità ispettive della DSV per quanto concerne le navi fattoria o le navi congelatrici poiché al momento dell'ispezione le due navi congelatrici proposte battevano bandiera francese e non vi era alcuna nave fattoria per la quale si proponesse l'autorizzazione. L'inclusione di nuovi pescherecci nell'elenco presuppone pertanto una nuova ispezione in loco da parte degli esperti della Commissione.
- (8) È opportuno che la presente decisione entri in vigore 45 giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Direction des Services Vétérinaires (DSV) de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF)», che fa capo al ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca, è l'autorità competente designata da Mayotte per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Mayotte sono conformi alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSV, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «Mayotte» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

L'inclusione di nuovi pescherecci nell'elenco dell'allegato II si effettua solamente dopo aver conosciuto l'esito dell'ispezione in loco da parte di ispettori della Comunità.

Articolo 7

La presente decisione si applica a partire dal 4 ottobre 2003.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti da Mayotte e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: MAYOTTE

Autorità competente: «Direction des Services Vétérinaires (DSV) de la Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DAF)»

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- Specie (nome scientifico):
- Stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla DSV per l'esportazione verso la CE:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti della pesca sono spediti
da:
(Luogo di spedizione)
a:
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente mezzo di trasporto:
Nome e indirizzo dello speditore:
Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.
⁽²⁾ Vivo, refrigerato, congelato, salato.

IV. *Attestato sanitario*

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:
1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, congelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2003/608/CE.

Fatto a , il
(Luogo) (Data)



Firma dell'ispettore ufficiale ^(?)
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

^(?) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Data limite di riconoscimento	Categorie
YT 976.510.01	Mayotte Aquaculture	Port de Longoni — F-97600 Mayotte		PP
YT 976.507.02	SCEA Subagri	F-97600 Mayotte		PP
YT 976.508.01	Cap Saint-Vincent			ZV
YT 976.508.02	Sterenn			ZV

ZV: (Freezer vessel) Nave congelatrice

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2003

che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Saint-Pierre e Miquelon

[notificata con il numero C(2003) 2977]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/609/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta a Saint-Pierre e Miquelon per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.
- (2) Le disposizioni della legislazione di Saint-Pierre e Miquelon in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, la «Direction des Services de l'Agriculture: Services Vétérinaires (DSA)», che fa capo al ministero francese dell'Agricoltura e della Pesca, è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della legislazione vigente.
- (4) La DSA ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative all'ispezione e al controllo sanitario dei prodotti della pesca stabilite nell'allegato V della direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva.
- (5) È opportuno stabilire norme dettagliate per i prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Saint-Pierre e Miquelon, secondo quanto disposto dalla direttiva 91/493/CEE.
- (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto I), della direttiva 91/493/CEE ⁽³⁾. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione della DSA alla Commissione.

(7) È opportuno che la presente decisione entri in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione, al termine del periodo di transizione necessario.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Direction des Services de l'Agriculture: Services Vétérinaires (DSA)» del ministero francese della Pesca e dell'Agricoltura è l'autorità competente a Saint-Pierre e Miquelon per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti da Saint-Pierre e Miquelon soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 3

1. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, secondo il modello di cui all'allegato I, consistente in un unico foglio debitamente compilato, firmato e datato.

2. Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

3. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSA, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

I prodotti della pesca provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

Articolo 5

Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, reca a caratteri indelebili i termini «Saint-Pierre et Miquelon» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 6

La presente decisione si applica a partire dal 4 ottobre 2003.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca provenienti da Saint-Pierre e Miquelon e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: SAINT-PIERRE E MIQUELON

Autorità competente: «Direction des Services de l'Agriculture: Services Vétérinaires (DSA)»

I. *Identificazione dei prodotti della pesca*

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- Specie (nome scientifico):
- Stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo di imballaggio:
- Numero dei colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. *Origine dei prodotti*

Nome/i e numero/i di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dalla DSA per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. *Destinazione dei prodotti*

I prodotti della pesca sono spediti

da:
 (Luogo di spedizione)

a:
 (Paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.

⁽²⁾ Vivo, refrigerato, congelato.

IV. *Attestato sanitario*

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati:
1. sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 2. sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, congelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 3. sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 4. sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 5. non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 6. rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 2003/609/CE

Fatto a , il
(Luogo) (Data)



Firma dell'ispettore ufficiale (?)
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(?) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

N. di riconoscimento	Nome	Città Regione	Categoria
975-02-01	Interpêche	Bd Constant Colmay — Saint-Pierre	PP
975-02-03	Société des Nouvelles Pêcheries	Bd Constant Colmay — Saint-Pierre	PP
975-02-02	Société Nouvelle des Pêches de Miquelon	Rue des Acadiens — Miquelon	PP

PP: (Processing Plant) Stabilimento di trasformazione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 2003

che modifica la decisione 1999/815/CE riguardante provvedimenti che vietano l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni e fabbricati in PVC morbido contenente taluni ftalati

[notificata con il numero C(2003) 2944]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/610/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva del Consiglio 92/59/CEE, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha adottato il 7 dicembre 1999 la decisione 1999/815/CE ⁽²⁾, la cui ultima modifica è stata introdotta con la decisione 2003/368/CE ⁽³⁾, fondata sull'articolo 9 della direttiva 92/59/CEE, che impone agli Stati membri di vietare l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericoltura destinati ad essere messi in bocca da bambini d'età inferiore a tre anni, fabbricati in PVC morbido contenenti una o più sostanze quali ftalato di diisononile (DINP), ftalato di bis(2-etile-sile) (DEHP), ftalato di dibutile (DBP), ftalato di dipentile (DIDP), ftalato di diottile (DNOP), ftalato di butilbenzile (BBP).
- (2) La validità della decisione 1999/815/CE era limitata a tre mesi, conformemente alla disposizione dell'articolo 11 paragrafo 2 della direttiva 92/59/CEE. Di conseguenza, la validità della decisione scadrà l'8 marzo 2000.
- (3) Al momento dell'adozione della decisione 1999/815/CEE era stato previsto di prorogarne la validità, qualora fosse stato necessario. La validità delle misure adottate con la decisione 1999/815/CEE è stata prorogata con diverse decisioni ogni volta per un ulteriore periodo di tre mesi. Detta validità è destinata a scadere il 20 agosto 2003.
- (4) Alcuni importanti sviluppi sono intervenuti per quanto riguarda la convalida dei test riguardanti la migrazione di ftalati e la valutazione globale dei rischi di detti ftalati nel quadro del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁴⁾. Tuttavia, ulteriori lavori sono ancora necessari in quest'ambito per cercare di risolvere alcune difficoltà d'importanza cruciale.

- (5) Nell'attesa di chiarire tali aspetti, e al fine di garantire gli obiettivi della decisione 1999/815/CE e le sue proroghe è necessario mantenere il divieto di immissione sul mercato dei prodotti menzionati.
- (6) Taluni Stati membri hanno recepito la decisione 1999/815/CE con misure applicabili fino al 20 agosto 2003. È pertanto necessario garantire che la validità di queste misure sia prorogata.
- (7) È pertanto necessario prorogare la validità della decisione 1999/815/CE al fine di garantire che tutti gli Stati membri mantengano il divieto previsto da tale decisione.
- (8) Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato d'Urgenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 5 della decisione 1999/815/CE i termini «20 agosto 2003» sono sostituiti dai termini «20 novembre 2003».

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione entro 10 giorni dalla sua notificazione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.⁽²⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 46.⁽³⁾ GU L 125 del 20.5.2003, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.